

ORIGINALE  
Attenzione scade -  
5. notiferi 09/01

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

27 LUG. 2016

27.7.2016

SEDE DI PALERMO

RICORSO

nell'interesse dei Dott.ri FERRARO EUGENIO, nato a Gangi (Pa) il 20.12.1958, C.F. FRRGNE58T20D907R, e residente in Mistretta (Me), via Libertà 132, e Dott. CASSISI SALVATORE, C.F. C5SSVT72B19G273S, nato a Palermo il 19.02.1972, ed ivi residente in via Malaspina n. 135, rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Tommasini (C.F. TMMRFL43B10F158Y, PEC avv.studiolegaletommasini@pec.giuffre.it, fax. 090661982), con domicilio eletto in Palermo, Corso Finocchiaro Aprile n. 195/B, presso lo studio dell'Avv. Rita De Michele, come da procura a margine del presente atto

contro

ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, *ope legis*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, via Alcide de Gasperi 81, Palermo

REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, *ope legis*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, via Alcide de Gasperi 81, Palermo

ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, Dipartimento per la Pianificazione Strategica, in persona del Dirigente Generale *pro tempore*, rappresentato e difeso, *ope legis*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, via Alcide de Gasperi 81, Palermo

Diamo mandato, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere il presente atto, all'Avv. Raffaele Tommasini.

Eleggiamo domicilio in Palermo, Corso Finocchiaro Aprile n. 195/B, presso lo studio dell'Avv. Rita De Michele.


Autorizziamo, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, il predetto professionista a comunicare a terzi in relazione agli adempimenti connessi al presente giudizio i miei dati personali tutti.

Dichiariamo, infine, di avere ricevuto l'informativa prevista dal T.U. sulla privacy.

*Eugenio Ferraro*  
*Salvatore Cassisi*

v.to per autentica

*Raffaele Tommasini*



**e nei confronti di**

**BONINA FRANCESCO PAOLO**, residente in via Randazzo n. 19, 95125, Catania

**PUGLISI GIOVANNI**, residente in via Marchese di Casalotto n. 46 - 95025 Aci Sant'Antonio (CT)

**PANICO ANNA MARIA**, residente in via Per Aci Bonaccorsi 42 - 95037 San Giovanni La Punta (CT)

**DI MARCO SALVATORE**, residente in via Umberto I° n. 73, 20020 Baucina (PA)

**TRAINA ROSALIA (IN MARGIOTTA)**, residente in via Principe di Belmonte 102, 90100 Palermo

**per l'annullamento previa sospensione**

1) decreto del Dirigente Generale (DDG) dell'Assessorato della Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica – della Regione Siciliana n. 1229 del 4 luglio 2016 con cui è stata approvata la graduatoria finale dei candidati al concorso pubblico straordinario per l'assegnazione di 222 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio in Sicilia (all. 1).

2) nonché di tutti gli atti precedenti, successivi e consequenziali, anche non conosciuti.

=== === ===

I ricorrenti sono entrambi farmacisti titolari di sedi farmaceutiche soprannumerarie.

Più in dettaglio:

a) Il Dott. Eugenio Ferraro è titolare di sede farmaceutica soprannumeraria (codice 454) nel Comune di Mistretta (Me), che conta complessivamente tre sedi farmaceutiche ed ha una

popolazione residente (come da dati ISTAT al 31.12.2010), di 5.099 abitanti (all. 2).

b) Il Dott. Salvatore Cassisi è titolare di sede farmaceutica soprannumeraria (cod. 837/Pa) nel Comune di Polizzi Generosa (Pa), che conta complessivamente due sedi farmaceutiche ed ha una popolazione residente (come da dati Istat al 31 dicembre 2010) di 3.656 abitanti (all. 3).

L'art. 11 D.L. 1/2012, come convertito dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012 citato, ha modificato la legge 2 aprile 1968, n. 475 prevedendo, tra l'altro, che:

*"Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti". (art. 1 secondo comma)*

*Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilita' al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilita' del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. (art. 2 primo comma)*

*2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica" (art. 2 secondo comma).*

E' stato dunque generalizzato e privilegiato il criterio demografico,

che in passato costituiva solo uno dei criteri di determinazione delle sedi farmaceutiche, prevedendo altresì che il rispetto del criterio proporzionale di un esercizio farmaceutico ogni 3.300 abitanti sia sottoposto a verifica biennale.

**Ciò, tuttavia, come emerge anche dal tenore letterale della norma, nell'unica ottica dell'incremento demografico e della possibilità di apertura di nuovi esercizi:** *“Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”* (art. 2 legge 2 aprile 1968, n. 475 come d ultimo modificata).

**Nulla prevede esplicitamente la legge nel caso in cui, dalla verifica demografica richiesta, il Comune riscontri l'esistenza di un numero di esercizi farmaceutici superiore a quello previsto dagli art. 1 e 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come da ultimo modificata.**

Essendo evidente che l'autorizzazione all'esercizio della sede farmaceutica soprannumeraria, in tali casi, non potrà essere revocata, appare manifesto che l'ipotesi avrebbe dovuto essere affrontata in termini di redistribuzione, su base provinciale o regionale, delle sedi soprannumerarie (come quelle dei ricorrenti).

A sostegno della tesi della redistribuzione delle sedi soprannumerarie, oltrechè il buon senso, depon(e)va la lettura dell'art. 11 del D.L. n. 1/2012 nella formulazione precedente alle modifiche di conversione.

Nel testo originario, infatti, l'art. 11 citato prevedeva che *“Le regioni*

*e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1 (originariamente individuato in una farmacia ogni 3000 abitanti)”.*

La norma, dunque, **introduceva l'obbligo di una revisione straordinaria della pianta organica su base regionale** prevedendo una sede farmaceutica ogni 3000 abitanti “*in attuazione della previsione di cui al comma 1*” (poi divenuti 3.300 in sede di conversione)

Il decreto ed il bando (all. 4), tuttavia, in spregio a tale criterio demografico obbligatorio, tuttavia, hanno bandito il concorso per la copertura di n. 222 sedi di nuova istituzione c/o vacanti **senza tenere in nessun conto la condizione delle farmacie esistenti in soprannumero, che non vengono trasferite presso le nuove sedi disponibili in altri territori regionali.**

Logiche di buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione avrebbero dovuto imporre la individuazione, **anche solo in via amministrativa per effetto della generalizzazione del criterio demografico imposto con il c.d. “decreto liberalizzazione Monti”**, delle sedi in soprannumero in base al criterio demografico da ultimo introdotto e la loro riallocazione nelle sedi di nuova istituzione.

Già sotto tale profilo, appare palese la manifesta illogicità e contraddittorietà del decreto 24 dicembre 2012, se non correttamente interpretato, che tra i “considerato” in premessa espressamente riporta “*il sopraccitato art. 11 ha previsto che ogni comune debba avere un numero di autorizzazioni in rapporto ad una farmacia ogni 3.300 abitanti..”*”, ma non

tiene conto che –al di là di ulteriori ipotesi- in esito al bando ed alle assegnazioni delle nuove sedi, nel Comune di Mistretta **si avrà un diverso rapporto di una farmacia ogni 1.700 abitanti e nel Comune di Polizzi Generosa ve ne sarà una ogni 1.828 abitanti.**

Con note del 23.05.12, e dunque prima del bando del concorso straordinario, il Dott. Ferraro ed il Dott. Cassisi chiedevano il trasferimento della propria sede farmaceutica soprannumeraria in altra sede di nuova istituzione (all.ti 5 e 6).

**L'evidenziata esigenza di armonizzazione applicativa della normativa** da ultimo introdotta con la situazione di soprannumerarietà riscontrabile, **è pure emersa in seno alla Amministrazione Regionale.**

**Con nota prot. 70293 del 24.09.2012** (all. 7), lo stesso Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica che ha sottoscritto il decreto del 24.12.12 impugnato, rilevata la criticità applicativa della previsione in distretti ove la riduzione demografica è in manifesta controtendenza rispetto al dato generale (nella nota si fa espresso riferimento a Mistretta, ove gli abitanti residenti sono ridotti da 57.801 unità a poco più di 5.000), **ha proposto** le seguenti misure alternative:

- a) **Consentire la partecipazione al concorso per le sedi soprannumerarie** di centri minori preventivamente identificati con una graduatoria regionale;
- b) **l'Istituto del trasferimento della sede** in ambito provinciale (vedi emendamento XII Commissione Senato) o Regionale con apposita graduatoria, **prima dell'espletamento del Concorso.**

L'Assessorato Regionale, tuttavia, **con note prot. 11282 e 11275 del**

05.02.13 (cfr all. 8 e 9) -riscontrando le istanze di trasferimento del Dott. Ferraro e del Dott. Cassisi, pur riconoscendo agli istanti la titolarità di “farmacia in soprannumero”- si è dichiarato incompetente a provvedere sulle istanze sul presupposto che “questa fattispecie non è contemplata dalla normativa vigente”.

Ma vi è di più!

In seguito alla pubblicazione della graduatoria, i ricorrenti hanno appreso che la Dott.ssa Rosalia Traina, Capo Servizio che ha adottato i provvedimenti di diniego prot. 11282 e 11275 del 05.02.2013 (all. 10 e 11), incredibilmente, figura tra i soggetti vincitori del concorso, avendo presentato domanda di partecipazione al concorso in forma associata al Dott. Di Marco Salvatore ed essendosi –congiuntamente a questo- collocata utilmente in graduatoria al 37° posto.

E' *ictu oculi* evidente il conflitto di interessi che avrebbe dovuto indurre la Dott.ssa Traina ad astenersi.

E ciò anche perchè, il decreto 24.12.2012 ed il bando di concorso (che espressamente costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento) sembravano escludere che i titolari delle farmacie soprannumerarie, come i ricorrenti, potessero partecipare al concorso.

L'art. 2 del bando di concorso, infatti, se per un verso prevede che possono partecipare al concorso i titolari di farmacia soprannumeraria, in una nota in calce al bando riporta “ai sensi del comma 3 dell'art. 11 “Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio ‘topografico’ o ‘della distanza’ ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie

*approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo*".

Le farmacie dei ricorrenti - **certamente soprannumerarie, come anche riconosciuto dalla Amministrazione regionale nei provvedimenti richiamati**- non sono "aperte in base al criterio 'topografico' o 'della distanza'", tuttavia, non sono state "riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo".

**In tale condizione di incertezza e contraddittorietà normativa ed amministrativa**, rilevato che tra le sedi interessate dal Concorso straordinario figurano tutte le sedi di nuova istituzione e vacanti, tra le quali una corretta interpretazione normativa e amministrativa (invero solo accennata) avrebbe imposto di riservare una sede a ciascun titolare di farmacia soprannumeraria, i ricorrenti, a solo scopo cautelativo, **e rivendicando comunque il diritto alla trasferimento in sede di nuova istituzione e/o vacante prima dell'espletamento del Concorso Straordinario (avendo prima di questo, presentato apposita istanza) e/o, comunque, la assegnazione con prelazione rispetto ai concorrenti non titolari di farmacia, hanno presentato domanda di partecipazione al Concorso straordinario** (all. 10 e 11).

Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Sicilia, Sezione di Palermo



iscritto al n. RG 493/2013 (all. 12), i Dott.ri Ferraro e Cassisi hanno impugnato: 1) il decreto 24 dicembre 2012 del Dirigente Generale del Dipartimento di Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia e l'approvato e allegato bando di Concorso Pubblico Regionale Straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sicilia, pubblicato nella G.U.R.S. n. 1 del 11.01.2013 ; 2) Ove occorra, le note prot. 11282 e 11275 del 05.02.13, con le quali il Capo Servizio del Servizio 7° del Dipartimento di Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia ha dichiarato l'incompetenza dell'Assessorato Regionale alla Salute alla adozione dei provvedimenti in esito alle istanze di trasferimento e assegnazione di nuova sede presentate dai ricorrenti; 3) nonché tutti gli atti precedenti, successivi e consequenziali, anche non conosciuti.

Con sentenza n. 974/2014 (all. 13) il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione di Palermo III° Sezione interna, equivocando del tutto la fattispecie e i motivi di ricorso fatti valere, affermando circostanze –prima in fatto e per l'effetto in diritto- invero palesemente erronee (e documentalmente smentite) mai sostenute dagli odierni ricorrenti, ha ricondotto le vicende esposte ed i motivi di ricorso proposti ad una fattispecie in realtà diversa, ovvero quella dei titolari di sedi farmaceutiche che si oppongono alla istituzione e/o allocazione di nuove sedi nel proprio comune di appartenenza (individuate sempre con il procedimento in questa sede impugnato).

Sul palese equivoco sopra descritto, che priva del tutto di pertinenza le motivazioni fornite in sentenza, il TAR di Palermo ha respinto il ricorso,

confermando la legittimità dei provvedimenti impugnati e dichiarando manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Con ricorso iscritto al n. **RG. 807/2014 (all. 14)** del Consiglio di Giustizia Amministrativa i Dott.ri Ferraro e Cassisi hanno proposto appello avverso la sentenza n. 974/2014 del TAR Palermo, ad oggi ancora pendente ed in attesa di fissazione di udienza di discussione.

Nelle more del giudizio di appello, con nota prot 7122-P- 09.12.2014 (all. 15) l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute indirizzata al Comune di Mistretta, ha chiarito la competenza Regionale in merito all'istanza di Trasferimento delle farmacie soprannumerarie, già negata dalla Regione con i provvedimenti impugnati nel giudizio RG 493/2013.

Lo stesso Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, con nota prot 7342-P-17/12/2014 (all. 16) indirizzata alla VI Commissione dell'Assemblea Regionale Siciliana, ha chiarito che *"ferma restando la competenza dei Comuni ad individuare le nuove sedi, i poteri pianificatori delle farmacie sul territorio spettano alla Regione, che, essendo titolare della funzione di revisione della pianta organica- è competente in materia di decentramento di sedi farmaceutiche, trasferimento di sedi e rideterminazione dei perimetri di tutte le zone"*.

Infine, con decreto dirigenziale regionale numero 1.229 del 4 luglio 2016 (all. 1), l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana ha approvato la graduatoria dei candidati idonei per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche in Sicilia, nell'ambito dell'iter del concorso straordinario già impugnato, nel contesto della quale i ricorrenti - pur non essendo stati esclusi, come sarebbe dovuto accadere alla luce dell'art 2 del bando (all. 4)- sono stati

collocati in posizione non utile alla assegnazione della sede.

---

La collocazione in posizione peggiore rispetto ai vincitori è dipesa dal fatto che la loro partecipazione, ai sensi della *lex specialis* di gara, era espressamente esclusa, e proprio per tale motivo il bando non prevedeva alcuna attribuzione di punteggi specifici che potessero riconoscere il pregresso esercizio (ultraventennale per il Dott. Ferraro e ultradecennale per il Dott. Cassisi) della attività farmaceutica in capo ai ricorrenti.

Peraltro, i ricorrenti non hanno potuto partecipare al concorso in forma associata ad altri farmacisti (come avvenuto per la maggioranza dei vincitori), con sommatoria dei punteggi individuali e quasi certa assegnazione di sede, proprio perché gli altri partecipanti temevano (secondo le previsioni del bando) di essere esclusi per difetto dei requisiti di partecipazione in capo ai ricorrenti.

====

Con il presente atto, i **Dott.ri Ferraro Eugenio e Cassisi Salvatore**, come sopra rappresentati e difesi, propongono il presente ricorso al fine di ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati, in epigrafe meglio individuati per i seguenti

#### **MOTIVI**

**1.= Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 2, comma 1, L. N. 475 del 02.04.1968 come modificata dall'art. 11 D.L. 1 del 24.01.2012, convertito con modifiche nella L. N. 27 del 24.03.12, anche in relazione all'art. 41, comma 3, della Costituzione. Illegittimità derivata.**

**Contraddittorietà manifesta con precedenti determinazioni del medesimo dipartimento.**

**Manifesta illogicità.**

**Disparità di trattamento, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione.**

**VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DPR 62/2013, CONFLITTO DI INTERESSI.**

Come già emerso dalla ricostruzione delle vicende di causa, la graduatoria approvata in applicazione del decreto del 24.12.2012 dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana e del bando di concorso già impugnati è illegittima e deve essere annullata nella parte in cui si pongono in aperta violazione con la previsione di cui all'art.1, comma 2 L. 475 del 02.04.1968, secondo la quale "Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti".

Il mancato accoglimento della istanza di trasferimento proposta dai ricorrenti, nonché le previsioni del decreto e del bando impugnato, determinerebbero, in caso di rigetto del ricorso, la permanenza nei Comuni di Mistretta e di Polizzi Generosa di sedi farmaceutiche soprannumerarie (che l'introdotta criterio demografico voluto dal legislatore intendeva, invece, eliminare) e, nel Comune di Mistretta si avrà un diverso rapporto di una farmacia ogni 1.700 abitanti e nel Comune di Polizzi Generosa ve ne sarà una ogni 1.828 abitanti.

La mancata redistribuzione delle sedi farmaceutiche soprannumerarie, prima della indicazione delle sedi messe a concorso, è ancor più illegittima in quanto si pone in palese contrasto con le valutazioni che lo stesso Assessorato Regionale aveva compiuto con nota prot. 70293 del 24.09.2012, a firma dello stesso Dirigente Generale del Dipartimento

Regionale per la Pianificazione Strategica, nel contesto della quale il Dirigente generale rileva che “l’attuale distribuzione delle farmacie in Sicilia non rappresenta più l’esigenza della Popolazione in particolare modo nei piccoli centri sino a 10.000/12500 abitanti... a chiaro esempio dalla Gazzetta Ufficiale 49 del 28.02.1888 si evince che il distretto di Cefalù accoglie 101.755 abitanti, oggi poche migliaia, il distretto di Mistretta con 57.801 abitanti, oggi appena 5.000... E’ in questo contesto storico ed economico che gli attuali piccoli centri di oggi videro insediare in quel clima liberistico numerose sedi farmaceutiche che in buona parte sono sopravvissute alle migrazioni delle popolazioni e sono arrivate ai nostri giorni.. Una trasformazione epocale oggi viene vissuta con la riforma del Governo Monti in un momento molto complesso... L’art. 1 della legge 27 del 24.03.12 recita “il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti, all’art. 2 si ribadisce che “ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’art. 1”. E’ BEN CHIARA LA VOLONTA’ DEL LEGISLATORE DI REGOLAMENTARE E RIORDINARE LA RIDISTRIBUZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE... Nei lavori parlamentari l’emendamento n. 11.58 in XII Commissione al Senato a firma della maggioranza dei componenti della Commissione PROPONE UNA LOGICA SOLUZIONE AL PROBLEMA PREVEDENDO IL TRASFERIMENTO DELLE SEDI IN ALTRO PAESE DELLA PROVINCIA... La recente sentenza del Tar Campania del 23 luglio 2012 n. 1406 evidenzia il concetto di equa distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio, affinché venga assicurato un bacino di utenza minimo al titolare della farmacia, stabilendo un determinato rapporto con

il numero complessivo degli abitanti del Comune.. oggi la farmacia eccedente il parametro demografico si trova con un bacino di utenza sovrapponibile o inferiore alle farmacie rurali senza avere i benefici di queste ultime.. NON POSSONO ESSERE IGNORATE LE GRAVI PROBLEMATICHE DELLE FARMACIE ECCEDENTI IL PARAMENTRO DI LEGGE CHE DI FATTO NON GODONO PIU' DI UN BACINO DI UTENZA MINIMO".

Sulla base delle considerazioni che precedono, il Direttore Generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'assessorato alla Salute, ha proposto, ritenendola logica soluzione al problema, che espressamente indica non poter essere ignorato:

- a) Consentire la partecipazione al concorso per le sedi soprannumerarie di centri minori preventivamente identificati con una graduatoria regionale;
- b) l'Istituto del trasferimento della sede in ambito provinciale (vedi emendamento XII Commissione Senato) o Regionale con apposita graduatoria, prima dell'espletamento del Concorso.

Contraddicendo, senza alcuna ragione e/o motivazione, le precedenti valutazioni formulate, l'Assessorato Regionale non solo non ha disposto il trasferimento chiesto dai ricorrenti, ma nel decreto e nel bando presupposto alla graduatoria oggi impugnata non ha inserito alcuna disposizione che possa riguardare gli odierni ricorrenti e che possa, come anche espressamente riconosciuto dall'Assessorato, riconoscere ai ricorrenti un bacino di utenza previsto dalla legge, invece garantito, oltrechè a tutti i farmacisti non soprannumerari, anche ai futuri farmacisti vincitori del concorso bandito!

In tale direzione è palese la ricorrenza di tutti i vizi denunciati.

Riassumendo:

**1.1= Sussiste la violazione dell'art 1, comma 2 e dell'art. 2, comma 1, della L. 475/1968 oggi vigente perchè, malgrado le norme delle quali si denuncia la violazione prevedono che "Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti". (art. 1 secondo comma) e "Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1", in esito al rigetto della istanza di trasferimento della sede farmaceutica, dalla applicazione del bando e dalle assegnazioni delle nuove sedi, come consacrate nella graduatoria definitiva approvata e oggi impugnata, **nel Comune di Mistretta permarrà un rapporto di una farmacia ogni 1.700 abitanti e nel Comune di Polizzi Generosa ve ne sarà una ogni 1.828 abitanti.****

Peraltro, ragionando come l'Amministrazione, secondo la quale la fattispecie non è contemplata dalla normativa vigente, si giungerebbe al paradosso di vedere mantenute le sedi farmaceutiche esistenti nei comuni di Mistretta e Polizzi Generosa anche in casi di ulteriore riduzione demografica a zero abitanti.

E', invero evidente, che il parametro demografico debba trovare applicazione tanto in positivo (istituzione di nuove sedi) che negativo (soppressione e trasferimento su base regionale)

**1.2= Sussiste la manifesta illogicità e la contraddittorietà manifesta con precedenti determinazioni del medesimo dipartimento dell'Assessorato Regionale, peraltro nella specie viziate da palese conflitto di interessi.**

L'Amministrazione, in persona della Dott.ssa Traina, (soggetto rivelatosi -in esito alla pubblicazione della graduatoria- partecipante e vincitore del concorso!!! Sic!!!) dopo aver rilevato, con la citata e riportata nota prot. 70293 del 24.09.2012 (all. 7) che *“Non possono essere ignorate le gravi problematiche delle farmacie eccedenti il parametro di legge che di fatto non godono più di un bacino di utenza minimo”* le ha, poi, ignorate con le **prot. 11282 e 11275 del 05.02.13 del Servizio 7 (all. 8 e 9)**.

Malgrado nella nota del settembre 2012 l'Assessorato rilevi che il trasferimento delle sedi soprannumerarie in altro paese (rectius, Comune) della provincia appare una “logica soluzione”, con le note del febbraio 2013 ha respinto le istanze di trasferimento ritenendosi, erroneamente (o forse con altro vizio), incompetente.

La Dott.ssa Traina, dunque (nella veste di Capo servizio Dipartimento Pianificazione strategica Servizi Farmaceutico della Regione Sicilia), in data 05.02.2013, qualche giorno prima del termine di scadenza della presentazione della domanda (11.02.2013, art. 5 del bando, all. 4) –e quando già aveva verosimilmente presentato la domanda o, quantomeno maturato certamente l'intenzione di partecipare al concorso- ha adottato i provvedimenti di rigetto per un preteso difetto di competenza, peraltro smentendo le progresse valutazioni espresse dalla Amministrazione.

Tutto ciò, oltrechè in violazione di legge e del bando, **anche in palese conflitto di interessi**, conseguendo ai provvedimenti adottati nella veste di capo Servizio la “conservazione” di due sedi libere per il concorso al quale si è scoperto essa ha partecipato ed è risultata vincitrice.

Non si ritiene necessario, sul punto, aggiungere altro, essendo



incontestabile che la Dott.ssa Traina aveva un interesse personale nella vicenda ed avrebbe dovuto astenersi anche ai sensi dell'art 7 DPR 62/2013.

**La competenza sulla istanza di trasferimento, infatti, è certamente dell'Assessorato Regionale (che infatti ha affrontato la vicenda),** atteso che trattandosi di trasferimento in ambito extracomunale la competenza non può certamente essere del Comune di appartenenza per provvedimenti che esorbitano la propria competenza territoriale (si richiama sul punto quanto esposto dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute **con la nota 71122-P-09/12/2014 (all. 15) che ha chiarito la competenza Regionale in merito all'istanza di trasferimento delle farmacie soprannumerarie e** con nota prot 7342-P-17/12/2014 indirizzata alla VI Commissione dell'Assemblea Regionale Siciliana, ha altresì chiarito che *"ferma restando la competenza dei Comuni ad individuare le nuove sedi, **i poteri pianificatori delle farmacie sul territorio spettano alla Regione, che, essendo titolare della funzione di revisione della pianta organica- è competente in materia di decentramento di sedi farmaceutiche, trasferimento di sedi e rideterminazione dei perimetri di tutte le zone**"*(all. 16).)

**1.3= Sussiste la disparità di trattamento, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione, anche in relazione all'art 41, comma 3, della Costituzione.**

È manifesta la disparità di trattamento operata ai danni dei ricorrenti rispetto agli altri aspiranti alle sedi farmaceutiche bandite sotto due diversi profili:

**1.3.1=** Ai titolari di sede non soprannumeraria ed ai futuri vincitori del concorso è garantita una sede farmaceutica con bacino di utenza di 3.300

abitanti, contro i 1700 della sede di Mistretta ed i 1856 della sede di Polizzi Generosa, e ciò malgrado i Dott.ri Cassisi e Ferraro possano vantare il progresso esercizio della attività farmaceutica da almeno un ventennio.

**1.3.2=** La disparità di trattamento è palese anche in rapporto ai titolari di sede farmaceutica rurale i quali, a parità di bacino di utenza inferiore ai parametri di legge, si sono visti riconosciuti per legge benefici specifici (quali locali comunali gratis, sconti minori al SSN, interventi economici a fondo perduto, assenza di concorrenza con maggiore redditività) ed oggi si vedono riconosciuta espressamente la possibilità di partecipare al Concorso straordinario in questa sede impugnato, con appositi punteggi premiali.

La disparità di trattamento, inoltre, non trova alcuna giustificazione, anche perchè il regime “vincolato” dell’esercizio delle sedi farmaceutiche, **ai sensi dell’art 41 comma 3 della Costituzione**, non può consentire che permangano, come nella specie, vincoli derivanti alla impresa da regimi programmatori c/o di controllo statali **che non siano finalizzati, come nella specie, al perseguimento delle ragioni di utilità sociale fissate dal legislatore**, che ha, invero, fissato il principio generale, all’art. 1, comma 2, L. 475 del 02.04.1968, secondo il quale **“Il numero delle autorizzazioni e’ stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti”**, proprio al fine di garantire le giuste risorse economiche per offrire un adeguato servizio farmaceutico alla comunità.

Se le dichiarate ragioni della riforma legislativa da ultimo introdotta sono espressione del contemperamento di contrapposte esigenze - incremento della concorrenza tra gli esercenti da una parte, e accessibilità per il cittadino del servizio farmaceutico dall’altra-, è evidente che il permanere di una

condizione, come quella dei ricorrenti e dei Comuni di appartenenza, che tale “equilibrio” normativo non rispetta, si pone in contrasto con il dettato costituzionale.

Nel ricorso definito con sentenza n. 974/2014, il TAR, per un verso, ha riportato pedissequamente i motivi di censura del ricorrente, nel contesto dei quali (pag 3 della sentenza) ha dato espressamente atto che i provvedimenti sono impugnati “nella parte in cui [si] dispone la copertura di 222 nuove sedi farmaceutiche di nuova istituzione c/o vacanti, ai sensi dell'art. 11 L. 27/2012 (norma della quale, comunque, si denuncia la illegittimità costituzionale), senza procedere alla preliminare riallocazione delle sedi farmaceutiche soprannumerarie rispetto al parametro demografico introdotto dal medesimo art. 11 L. 27/2012 omettendo ogni riferimento alla posizione dei farmacisti (come i ricorrenti, il cui diritto di partecipazione al concorso sembrerebbe anche essere messo in dubbio dall'art. 11 comma 3, del D.L. 1/2012 come convertito dalla L. 27/12, norma della quale, comunque, si denuncia l'illegittimità costituzionale) già titolari di sede farmaceutica soprannumeraria”, MA, INOPINATAMENTE, HA POI ILLOGICAMENTE AFFERMATO CHE *“La censura lamenta il fatto che il mancato accoglimento delle istanze di trasferimento proposte dai ricorrenti comporterà una diminuzione del bacino di utenza delle sedi farmaceutiche dei ricorrenti: da 5.099 a 1.700 nel Comune di Mistretta, e da 3.656 a 1.828 nel Comune di Polizzi Generosa”*.

In realtà, mai i ricorrenti hanno lamentato che i provvedimenti impugnati avrebbero determinato la riduzione del proprio bacino di utenza.

I ricorrenti hanno piuttosto lamentato che il bacino esistente e che sarebbe residuo (UGUALE) in caso di mancato accoglimento delle loro istanze, si poneva e si sarebbe posto in contrasto con le previsioni dell'art. 11 D.L. 1/2012, come convertito dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, che, modificando la legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la esistenza di una farmacia ogni 3.300 abitanti.

**La singolare posizione del Dott. Ferraro e del Dott. Cassisi, infatti, è stata "confusa" dal Tar con la condizione di numerosissimi farmacisti (titolari di sedi in comuni interessati da istituzioni di nuove sedi) che hanno proposto ricorso innanzi al GA (molti dei quali anche innanzi al TAR Palermo) al fine di sentire dichiarare la illegittimità della istituzione di nuove sedi nei propri distretti comunali.**

A conferma del palese travisamento delle censure proposte, il TAR soggiunse che: *"Essa (la nuova normativa, ndr) inevitabilmente comporta una diminuzione del bacino di utenza delle sedi farmaceutiche ubicate in bacini di utenza superiori ai 3.300 abitanti: senza tuttavia che l'interesse dei titolari, al mantenimento delle condizioni di mercato fin qui godute, sia considerato meritevole di tutela dalla legge, essendosi operata la scelta nel senso di dare tutela ad altre categorie di farmacisti (elencati nella disposizione sopra richiamata), ai fini del loro accesso al mercato, e non quella di tutelare chi operasse già in quel mercato, a condizioni migliori di quelle conseguenti all'applicazione del nuovo regime"*.

La ricostruzione e le motivazioni fornite dal Tar nella sentenza n. 974/2014, dunque, sono manifestamente sganciate dai fatti esposti e dalle doglianze avanzate dal Dott. Ferraro e dal Dott. Cassisi, e pertanto, si chiede

che l'On.le TAR adito Voglia accogliere i motivi di ricorso proposti con il presente atto.

**2.= Questione di legittimità Costituzionale dell'art. 11, D.L. n. 1/2012 come convertito nella L. 27/2012, in relazione all'art. 3, 41 comma 3 e 97 della Costituzione**

Ove non si ritenesse l'obbligo della Regione e dell'Assessorato resistente di provvedere – ancor prima di procedere alla individuazione delle sedi disponibili per il concorso straordinario- alla redistribuzione delle sedi soprannumerarie (come quelle dei ricorrenti) su base provinciale o regionale, in diretta applicazione dell'art. 1 e 2 della L. 475/1968, **si solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, D.L. n. 1/2012 come convertito nella L. 27/2012**, in relazione agli art. 3, 41 comma 3 e 97 della Costituzione, **nella parte in cui** – pur prevedendo in applicazione dei criteri demografici di cui al comma 1 che *“Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*- **non prevede, come invero previsto dal decreto legge prima della sua conversione, che ciascun Comune sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, provvede a comunicare alla Regione i dati relativi alle eventuali farmacie in soprannumero, la quale, a propria volta, provvederà alla approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie , in attuazione della previsione di cui al comma 1, anche mediante redistribuzione delle sedi soprannumerarie nel territorio**

regionale”.

L'art. 11, comma 2, del D.L. n. 1/2012 come convertito nella L. 27/2012, in mancanza di una interpretazione costituzionalmente orientata e additiva, consentirebbe la esistenza delle sedi farmaceutiche dei ricorrenti in difetto dei presupposti e parametri di legge che pretenderebbe di applicare, con palese violazione del principio di uguaglianza tra i titolari di farmacia e dei principi di regolamentazione pubblica della attività economica privata.

La rilevanza ai fini della decisione della norma denunciata di illegittimità costituzionale è stata anche confermata dall'Assessorato Regionale, che, con le note prot. 11282 e 11275 del 05.02.13 - si è dichiarato incompetente a provvedere sulle istanze di trasferimento dei ricorrenti sul presupposto che *“questa fattispecie non è contemplata dalla normativa vigente”*.

Rilevato che -nell'ipotesi in cui non si volesse ritenere che la Regione Siciliana è tenuta (già ai sensi degli art 1 e 2 della L 475/68 nel testo oggi vigente) a provvedere alla redistribuzione delle sedi farmaceutiche soprannumerarie in base ai parametri di cui all'art. 1 L 475/68, e che, di contro, tale procedimento possa essere disposto solo attraverso una ulteriore e specifica previsione normativa - il Giudizio non potrà essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata, e si chiede, per tale ipotesi, che l'On.le T.A.R. adito, previa sospensione, voglia rimettere la questione di legittimità costituzionale sollevata alla competente Corte Costituzionale.

La questione, con la sentenza n. 974/2014, è stata dichiarata manifestamente infondata dal TAR Palermo sempre sulla base del già rilevato

erroneo inquadramento della fattispecie, ovvero che i ricorrenti lamentassero una riduzione del bacino di utenza normativamente previsto: *“le disposizioni in parola perseguono il duplice obiettivo di ottenere una migliore e più capillare organizzazione sul territorio del servizio di distribuzione dei farmaci, e nel contempo un aumento delle condizioni di concorrenza: a costo, evidentemente, di erodere le rendite di posizione di quelle sedi farmaceutiche ubicate in bacini di utenza superiori al limite massimo ora individuato dalla legge”*.

Come già rilevato, **le doglianze dei Dott.ri Ferraro e Cassisi erano e sono, invece, rivolte al mancato riconoscimento del diritto al trasferimento della propria sede farmaceutica prima della individuazione dei posti messi a concorso**, o, eventualmente, con prelazione rispetto ai concorrenti non titolari di sede farmaceutiche.

La fondatezza della questione, peraltro, si ricava dallo stesso iter legislativo che ha seguito la norma, considerato che l'art. 11 del D.L. n. **1/2012 nella formulazione precedente alle modifiche di conversione**, prevedeva, come oggi invocato dai ricorrenti, che: *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1 (originariamente individuato in una farmacia ogni 3000 abitanti).*

La eliminazione, in sede di conversione, della imprescindibile pianificazione preliminare costituita dalla pianta organica regionale, determina la ingiustificata e ingiustificabile compressione dei diritti dei

ricorrenti, titolari di sedi farmaceutiche ingiustificatamente svantaggiati dalla mancata revisione delle piante organiche rispetto ai nuovi e imminenti assegnatari di sede farmaceutiche.

La discutibile scelta legislativa in sede di conversione del DL 1/2012 (che, si ricorda, è stato un baluardo politico sulle ed. liberalizzazioni, evidentemente frutto di scelte “affrettate”) è pure sottolineata dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, che con la nota 71122-P-09/12/20114 indirizzata al Comune di Mistretta, ha chiarito la competenza Regionale in merito all’istanza di trasferimento delle farmacie soprannumerarie.

Lo stesso Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, con nota prot 7342-P-17/12/2014 indirizzata alla VI Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha altresì chiarito che *“ferma restando la competenza dei Comuni ad individuare le nuove sedi, i poteri pianificatori delle farmacie sul territorio spettano alla Regione, che, essendo titolare della funzione di revisione della pianta organica- è competente in materia di decentramento di sedi farmaceutiche, trasferimento di sedi e rideterminazione dei perimetri di tutte le zone”.*

Per completezza di difesa, a fronte della copiosa giurisprudenza dei Giudici Amministrativi –di primo e secondo grado- in tema di liberalizzazione del servizio farmaceutico e relativa ai casi di istituzione di nuove sedi contestate (alle quali è evidente abbia fatto riferimento il Tar Palermo nella sentenza n. 974/2014) si rinviene una sola pronuncia del Tar Puglia Sez IIa n. 588 del 06.05.2014, che, sebbene chiamata a pronunciarsi su altra fattispecie, ha avuto modo di osservare che la normativa introdotta



con la legge di conversione del D.L. n. 1/2012 attribuisce alla Regione la competenza alla revisione delle piante organiche delle farmacie, contrariamente a quanto ritenuto dalla Amministrazione appellata nella note prot. 11282 e 11275 del 05.02.13 (v. all.).

Nella sentenza n. 588/2014 del TAR Bari richiamata, si da atto che “*Da quanto sopra consegue che, proprio in virtù della limitata competenza del Comune e della titolarità in capo alle Regioni e alle Provincie autonome del potere di istituzione delle sedi farmaceutiche (potere rispetto al quale l’indicazione gestione del concorso costituisce mero corollario), anche con riferimento alla revisione del numero delle sedi farmaceutiche e alla eventuale soppressione ricorre competenza esclusiva della Regione, residuando in capo al Comune solo un potere di natura secondaria circoscritta agli aspetti localizzativi, secondo un modello partecipativo che deve confluire nell’ambito del procedimento complesso da definirsi cura della Regione... .. E’ evidente, peraltro, che il procedimento di revisione “della pianta organica” delle farmacie in ambito regionale non possa che seguire lo stesso iter procedimentale previsto per l’istituzione delle nuove sedi (iniziativa regionale).*”

Le sedi soprannumerarie, e soprattutto i loro titolari, sono stati invece “ignorati” dalla Regione Siciliana ai fini della determinazione della pianta organica in funzione della quale bandire il concorso straordinario proprio su base regionale.

**La Regione, in persona del Capo Servizio del Servizio 7° del Dipartimento di Pianificazione Strategica dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia con i provvedimenti prot. 11282 e 11275 del 05.02.13**

(già impugnati con il ricorso oggi pendente in appello), ha infatti dichiarato l'incompetenza dell'Assessorato Regionale alla Salute, poiché "questa fattispecie non è contemplata dalla normativa vigente".

Anche in detta direzione, dunque, si chiede che l'On.le Tar adito, nel caso in cui non ritenga già (in forza delle citate norme vigenti) sussistente l'obbligo della Regione di provvedere alla revisione delle piante organiche delle farmacie *"in attuazione della previsione di cui al comma 1"*, voglia rilevare la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, rimettendola al Giudice delle Leggi.

### **3.= ISTANZA DI SOSPENSIONE**

La mancata titolarità in capo ai ricorrenti di una sede farmaceutica che rispetti il criterio demografico previsto dalla L. 475/68 e successive modifiche ed integrazioni; l'omessa previsione di riserve di sedi per i titolari di farmacia soprannumeraria nel decreto del 24.12.2012 e nel bando allegato, nonché l'assenza di ogni riferimento alla preferenza accordata ai soggetti già titolari di sede farmaceutica soprannumeraria, pregiudicano in maniera immediata e diretta i ricorrenti.

L'approvazione della graduatoria determina la imminenza della assegnazione delle sedi ai vincitori designati, con evidente ed irreparabile nocumento dei ricorrenti, i quali, in caso di esito favorevole del presente giudizio, vedrebbero già consolidati diritti di terzi in base alla imminente attribuzione delle sedi da essi aspirate.

Si chiede, pertanto, che i provvedimenti impugnati vengano sospesi alla luce del danno grave e, soprattutto irreparabile, che i ricorrenti potrebbero subire dall'assegnazione delle sedi di nuova istituzione e/o vacanti-, in

assenza del riconoscimento dei diritti vantati con il presente ricorso.

Sin da adesso si dichiara la disponibilità ad integrare il contraddittorio mediante pubblici proclami nella successiva fase di merito.

====

Per quanto sopra esposto, i Dott.ri **FERRARO EUGENIO** e **CASSISI SALVATORE**, come in epigrafe rappresentati e difesi, chiedono che l'On.le Tribunale Amministrativo adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia, previo accoglimento della istanza di sospensione, annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, anche, ove ritenuto, mediante rimessione della questione di legittimità costituzionale sollevata innanzi alla Corte Costituzionale.


Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Con salvezza di ogni altro diritto ed azione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 23.12.1999, n. 488, dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 650,00.

Messina – Palermo 25 luglio 2016

(Avv. Raffaele Tommasini)



## RELATA DI NOTIFICA


Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato e dato copia del superiore atto per averne legale conoscenza e per ogni effetto di legge a:

**1.= ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA,**  
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato, *ope legis*, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, via Alcide de Gasperi 81, Palermo, ivi consegnandone copia a mani di

**2.= REGIONE SICILIANA,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, via Alcide de Gasperi 81, Palermo, ivi consegnandone copia a mani di


**3.= ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA,**  
Dipartimento per la Pianificazione Strategica, in persona del Dirigente Generale *pro tempore*, domiciliato, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, via Alcide de Gasperi 81, Palermo, ivi consegnandone copia a mani di

**4.= BONINA FRANCESCO PAOLO,** residente in via Randazzo n. 19, 95125, Catania, ivi consegnandone copia a mezzo racc. a/r n.




5.= PUGLISI GIOVANNI, residente in via Marchese di Casalotto n. 46 - 95025

Aci Sant'Antonio (CT), ivi consegnandone copia a mezzo racc. a/r n.




6.= PANICO ANNA MARIA, residente in via Per Aci Bonaccorsi 42 - 95037

San Giovanni La Punta (CT), ivi consegnandone copia a mezzo racc. a/r n.



7.= DI MARCO SALVATORE, residente in via Umberto I° n. 73, 90020

Baucina (PA), ivi consegnandone copia a mezzo racc. a/r n.



8.= TRAINA ROSALIA (IN MARGIOTTA), residente in via Principe di Belmonte

n. 102, 90100 Palermo, ivi consegnandone copia a mani di



102160579001(0)

Corte di Appello di Palermo  
**UNEP**

**Relazione di notificazione**

**CIVILE**

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a

**ASS REGT SALUTE**  
c/o **AVV DELLO STATO**  
**DE GASPERI ALCIDE VIALE, 81**  
**PA**

Consegnandola a persona qualificatasi per:

lo stesso

a mani dell'ivi incaricato alla ricezione <b>Buccheri Roberto</b> t.q.	
PA,	<b>27 LUG. 2016</b> *
UFFICIO FUNZ. GIUDIZIARIO Pietro Matranga Corte di Appello - Palermo	

**OGGI**

Cronologico/Progr./Totale	<b>005790</b>	000001/8
Registro	<b>A02/2016</b>	
Data Richiesta	<b>27/07/2016</b>	
Istante	<b>FERRARO EUGENIO E ALTR</b>	
Avvocato	<b>AVV. DE MICHELE RITA</b>	



Zona  
**35**

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti

segretaria/o ivi addetta/o

il collega di studio

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

il portiere

stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art. 139 co.2, in busta chiusa e sigillata all'esterno della quale ho trascritto il n. di cron. dell'atto e il relativo destinatario

Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affisso avviso alla porta (art. 140 cpc). Spedito Avviso

Sped. Raccomandata N° \_\_\_\_\_

Firma del Portiere

Data

Uff./Funz. Giudiziario



102160579002(7)

Corte di Appello di Palermo  
**UNEP**

**Relazione di notificazione**

**CIVILE**

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a

**REGIONE SICILIANA**  
c/o **AVV DELLO STATO**  
**DE GASPERI ALCIDE VIALE, 81**  
**PA**

Consegnandola a persona qualificatasi per:

lo stesso

a mani dell'ivi incaricato alla ricezione <b>Buccheri Roberto</b> t.q.	
PA,	<b>27 LUG. 2016</b> *
UFFICIO FUNZ. GIUDIZIARIO <b>Pietro Matranga</b> Corte di Appello - Palermo	

**OGGI**

Cronologico/Progr./Totale	<b>005790</b>	000002/8
Registro	<b>A02/2016</b>	
Data Richiesta	<b>27/07/2016</b>	
Istante	<b>FERRARO EUGENIO E ALTR</b>	
Avvocato	<b>AVV. DE MICHELE RITA</b>	



Zona  
**35**

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti

segretaria/o ivi addetta/o

il collega di studio

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

il portiere

stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art. 139 co.2, in busta chiusa e sigillata all'esterno della quale ho trascritto il n. di cron. dell'atto e il relativo destinatario


Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affisso avviso alla porta (art. 140 cpc). Spedito Avviso

Sped. Raccomandata N° \_\_\_\_\_

Firma del Portiere

Data

Uff./Funz. Giudiziario



102160579003(4)



### Relazione di notificazione

CIVILE

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a  
**ASS REG SALUTE DI PIANIFICAZIONE**  
c/o **AVV DELLO STATO**  
**DE GASPERI ALCIDE VIALE, 81**  
**PA**

**OGGI**

Consegnandola a persona qualificatasi per:

- lo stesso
- 

a mani dell'ivi incaricato alla ricezione  
**Buccheri Roberto**

PA, **27 LUG 2016** \*

L'UFFICIO GIUDIZIARIO  
**Piero Matranga**

Corte di Appello - Palermo

Cronologico/Progr/Totale  
**005790** 000003/8

Registro  
**A02/2016**

Data Richiesta  
**27/07/2016**

Istante  
**FERRARO EUGENIO E ALTR**

Avvocato  
**AVV. DE MICHELE RITA**



Zona  
**35**

- capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario
- impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti
- segretaria/o ivi addetta/o
- il collega di studio
- capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario
- il portiere
- stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art. 139 co.2, in busta chiusa e sigillata all'esterno della quale ho trascritto il n. di cron. dell'atto e il relativo destinatario
- Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affisso avviso alla porta (art. 140 cpc). Spedito Av/iso
- Sped. Raccomandata N° \_\_\_\_\_

Firma del Portiere

Data

Off./Funz. Giudiziario

PARL. 43175      SET. 06      SPERAZ. 60

CAUSALB: Ag      27/07/2016 12:56

PESO GR.: 55      TARIFFA € 7,75      AFR. € 7,70

SERV. AGG.: BR

cod. 808      76149718004

(accertazione manuale)

**TASSE**

MITTENTE	DESTINATARIO
VIA/PIAZZA CAP.      COMUNE	VIA/PIAZZA CAP.      COMUNE
SERVIZI ACCESSORI RICHESTI Contrassegnare la casella interessata	SERVIZI ACCESSORI RICHESTI Contrassegnare la casella interessata
SP.A.R.	SP.A.R.
N° CIV. PROV.	N° CIV. PROV.


Accettazione **RACCOMANDATA**

E' vietato introdurre denaro o valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

RICEVUTA

Posteitaliane




N. Raccomandata

76692397716-8



17/07/16



# Posteitaliane

EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex verso) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA


Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		N° CIV.	
POULISI GIOVANNI		46	
MARCHESI DI CASALOTTO		CF	
VIA/PIAZZA		PROV.	
15075 AGLI SANTI ANTONIO		CF	
C.A.P.		COMUNE	
C.A.P.		COMUNE	
C.A.P.		COMUNE	
C.A.P.		COMUNE	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 43175 Sez. 06 Operaz. 59  
 Causale: AG 27/07/2016 12:55  
 Peso gr.: 55 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 767418717993  
 Bollo  
 (accettazione manuale)

TASSE



# Posteitaliane

EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex verso) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		N° CIV.	
PANICO ANNA MARIA		47	
PER ACE BONACCORSI		CF	
VIA/PIAZZA		PROV.	
95037 SAN GIOVANNI LA PUGLIA		CF	
C.A.P.		COMUNE	
C.A.P.		COMUNE	
C.A.P.		COMUNE	
C.A.P.		COMUNE	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 43175 Sez. 06 Operaz. 59  
 Causale: AG 27/07/2016 12:53  
 Peso gr.: 55 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 767418713027  
 Bollo  
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata 76759156389-1

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex verso) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
 È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		N° CIV.	
DI MARCO SALVATORE		73	
UMBERTO I		PA	
VIA/PIAZZA		PROV.	
90020 BAOCINA		PA	
C.A.P.		COMUNE	
C.A.P.		COMUNE	
C.A.P.		COMUNE	
C.A.P.		COMUNE	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 43175 Sez. 06 Operaz. 57  
 Causale: AG 27/07/2016 12:51  
 Peso gr.: 55 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 767418718016  
 Bollo  
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata 14934344959-1

EP1816/EP1825 - Mod. 22 R - MOD. 04008 (ex verso) - St. [1] Ed. 06

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
 È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		N° CIV.	
Troina Rosalia Maggali		10	
Spa di Belvedere		PA	
VIA/PIAZZA		PROV.	
90039		PA	
C.A.P.		COMUNE	
C.A.P.		COMUNE	
C.A.P.		COMUNE	
C.A.P.		COMUNE	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> Via aerea <input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	
<input type="checkbox"/> Assegno € _____ fin	

Fraz. 43066 Sez. 06 Operaz. 138  
 Causale: R 28/07/2016 13:24  
 Peso gr.: 6 Tariffa € 4.50 Affr. € 4.50  
 Serv. Agg.:  
 Bollo  
 (accettazione manuale)

TASSE





102160579008(9)

Corte di Appello di Palermo  
**U N E P**

### Relazione di notificazione

**CIVILE**

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a

**TRAINA ROSALIA IN MARGIOTTA  
PRINCIPE DI BELMONTE VIA, 102  
PA**

Consegnandola a persona qualificatasi per:

io stesso

**OGGI**

Cronologico/Progi./Totale

**005790**

000008/8

Registro

**A02/2016**

Data Richiesta


**27/07/2016**

Istante

**FERRARO EUGENIO E ALTR**

Avvocato

**AVV. DE MICHELE RITA**



Zona  
**16**

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti

segretario/ivo ivi addetto

il collega di studio

capace o convivente, stante la precaria assenza del destinatario

il portiere Sign. A. Reina II

stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art. 139 pn. 2, in busta chiusa e sigillata all'esterno della quale ho trascritto il n. di cron. dell'atto e il relativo destinatario

Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affisso avviso alla porta (art. 140 cpc) Spedito Avviso

Sped. Raccomandata N°

Firma del Portiere

*[Handwritten signature]*

Data

*Pe 27-7-16*

Uff./Funz. Giudiziario

**CORTE DI APPELLO PALERMO**

Ufficiale Giudiziario

*Dot.ssa Guadalupe La Blasca Arca*

